

ADIn: La valutazione delle condizioni di svantaggio

Franco Pesaresi

Direttore ASP «Ambito 9» Jesi

Network Non Autosufficienza (NNA)

Jesi / 1° febbraio 2024


**ONLINE
WEBINAR**

ASSEGNO DI INCLUSIONE
ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - PUC

DOTT. FRANCO PESARESI
DIRETTORE ASP AMBITO 9

DOTT.SSA PINA MASELLA
RESP. U.O.C. INCLUSIONE SOCIALE
ASP AMBITO 9

GIOVEDI' 1° FEBBRAIO
09:30-11.30

REGISTRATI



MODERA L'INCONTRO LA DOTT.SSA DEBORA CERASA
ASSISTENTE SOCIALE U.O.C. INCLUSIONE SOCIALE ASP AMBITO 9

Per informazioni: scuolasuperiore.asp9@aspambitonove.it

Confronto fra ADIn e RDC

	Assegno di Inclusione	Reddito di Cittadinanza
Eleggibilità potenziale	Tutti i nuclei familiari che rispettano i requisiti di residenza e monetari e hanno almeno un componente minore, o disabile, o di 60 o più anni di età, o in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza da parte dei servizi sociosanitari territoriali e certificato dalla pubblica amministrazione.	Tutti i nuclei familiari che rispettano i requisiti di residenza e monetari.
Requisito di residenza	Residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.	Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisito ISEE	ISEE inferiore a 9.360 euro	ISEE inferiore a 9.360 euro
Requisito di reddito	Reddito inferiore a 6.000 euro, incrementato a 7.560 euro per i nuclei con tutti i componenti non disabili di almeno 67 anni di età. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza dell'ADI.	Reddito inferiore a: - 9.360 euro se casa in locazione; - 7.560 euro se accesso a Pensione di Cittadinanza (PdC); - 6.000 euro per tutti gli altri casi. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza.
Requisito di patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare – diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU di 150.000 euro – inferiore a 30.000 euro.	Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000 euro.
Requisito di patrimonio mobiliare	Come per RdC.	6.000 euro aumentati di 2.000 euro per ogni componente fino a 10.000 e poi altri 1.000 per ogni minorene successivo al secondo (massimali aumentati di 5.000/7.500 euro per ogni componente con disabilità o disabilità grave, rispettivamente).
Scala di equivalenza	0,5 per ciascun componente non autosufficiente o con disabilità; 0,4 per ciascun componente di età pari o superiore a 60 anni; 0,4 per ciascun componente maggiorenne con carichi di cura; 0,3 per ciascun componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA; 0,15 per ciascun minore fino a due minori; 0,1 per ciascun altro minore oltre il secondo.	Primo adulto: 1 Ogni altro adulto: 0,4 Ogni altro minore: 0,2 Limite massimo: 2,1 (2,2 se c'è un componente disabile).
Importo annuo	Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro (7.560 euro per i nuclei con tutti i componenti non disabili di almeno 67 anni di età). La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza.	Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di: - 6.000 euro in caso di RdC; - 7.560 euro in caso di PdC. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza.
Durata	18 mesi. Dopo una mensilità di pausa, può essere rinnovato (previa domanda) per ulteriori 12 mesi.	18 mesi. Dopo una mensilità di pausa, può essere rinnovato (previa domanda) per ulteriori 18 mesi.

ADIn: i beneficiari

D.L. 48/2023 convertito il L. 85/2023, art. 2: I beneficiari

Tutti i nuclei familiari che rispettano i requisiti di residenza e monetari e hanno almeno un componente

- ▶ minorenni,
- ▶ con disabilità,
- ▶ con almeno 60 anni di età,
- ▶ ***in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.***

1

Il Decreto MLPS n. 154 13/12/2023

«Assegno di inclusione»

Franco Pesaresi

I disabili: chi ci rientra?

Il Decreto MLPS 13/12/2023 ha stabilito chi ci rientra

- ▶ Ha stabilito chi sono i disabili: quelli individuati dal D.P.C.M. 159/2013 sull'ISEE (non viene citato ma si tratta dell'allegato 3)

disabili secondo il DPCM 159/2013

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantenni -cinquenni	- Ultrasessantenni -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantenni -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantenni -cinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all' art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	

Gli svantaggiati: chi ci rientra?

Il Decreto MLPS 13/12/2023

- ▶ Ha stabilito chi sono le persone *in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.*

Poi le linee di indirizzo del MLPS approvate con Decreto n. 160 del 29/12/2023 hanno approfondito il tema.

2

Il Decreto MLPS n. 160 del 29/12/2023

«Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico,
sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione
delle condizioni di svantaggio»

Obiettivo delle linee di indirizzo

Le linee di indirizzo intendono fornire una prima trattazione degli elementi fondanti

- ▶ **la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate**
- ▶ la presa in carico, sociale integrata e
- ▶ il progetto personalizzato,

rivolti alle persone in condizioni di svantaggio, rilevanti ai soli fini dell'accesso alla misura dell'Assegno di inclusione.

Le Linee di indirizzo, in esito al primo periodo di attuazione, andranno ulteriormente specificate **entro tre mesi** dall'avvio della misura.

La domanda per l'ADIn

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- ▶ l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- ▶ il numero identificativo, ove disponibile;
- ▶ la data di rilascio;
- ▶ l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

3

DEFINIZIONE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Franco Pesaresi

Prima la certificazione della condizione di svantaggio...

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione.

... e prima ancora la presa in carico

La presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione,

pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo familiare e l'accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico.

la presa in carico

L'attestazione dello stato di svantaggio avviene a seguito di una presa in carico secondo le norme del settore sociale o del settore sociosanitario.

Dovranno essere osservate le varie fasi (per il sociale: *Accoglienza della richiesta, dell'analisi della situazione, valutazione, progettazione, intervento*) (per il sociosanitario: *VMD e PAI/Progetto di salute*).

Per il settore sociale, in fase di prima applicazione, il principale documento di riferimento è costituito dalle “*Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale*” di cui al decreto ministeriale del 23/7/2019, definite in riferimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Durata svantaggio

Ai fini del beneficio dell'Assegno di Inclusione, **la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale**, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

L'individuazione delle persone in condizione di svantaggio

- ▶ Le persone in condizione di svantaggio sono individuate dall'articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023
- ▶ Con successivo decreto del MLPS possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.
- ▶ Le categorie sono 11. Vediamo quali sono...

1. Persone con disturbi mentali (a)

- ▶ **Persone con disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 (Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali) e 33 (Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici.
- ▶ **La valutazione delle condizioni di svantaggio**, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza **devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari** ed in particolare dai servizi sanitari pubblici per la salute mentale (DSM, CSM, Unità ospedaliera, ecc.).
- ▶ In caso di situazioni note ai servizi sociali o che necessitano interventi integrati è opportuno prevedere la collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.

2. Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali/1 (b)

Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali,

- ▶ che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate,
- ▶ semiresidenziali,
- ▶ di supporto familiare,
- ▶ ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 (Percorsi assistenziali integrati) e 22 (Cure domiciliari) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Chi ci rientra? Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali che necessitano (e che fruiscono) di assistenza integrata sociosanitaria:

- ▶ che ricevono cure domiciliari integrate con quelle sociali,
- ▶ che sono collocate in servizi semiresidenziali (centri diurni)
- ▶ che sono seguite dal consultorio insieme ai servizi sociali.

2. Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali/2 (b)

Sono anche ricomprese le persone inserite in percorsi assistenziali integrati ai sensi dell'articolo 21 dei LEA. Qui la platea di coloro che possono essere coinvolti è più ampia ma vaga.

Rammento che *«I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali.»*

Sono comprese anche persone che usufruiscono di prestazioni residenziali.

In tutti questi casi oltre all'integrazione sociale e sanitaria devono essere garantiti

- ▶ la presa in carico della persona,
- ▶ la valutazione multidimensionale dei bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e
- ▶ la redazione del Progetto di assistenza individuale (PAI).

La valutazione delle condizioni di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari: possono essere per esempio

- ▶ le Unità valutative,
- ▶ i consultori,
- ▶ i servizi delle cure domiciliari,
- ▶ i servizi responsabili dell'assistenza agli anziani,
- ▶ il direttore del distretto sanitario,
- ▶ Ecc.

3. Persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale (b)

- ▶ persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, **ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati** ai sensi degli articoli 21 (Percorsi assistenziali integrati) e 22 (Cure domiciliari) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- ▶ Due categorie:
 1. Disabili con invalidità non inferiore al 46%;
 2. Disabili con invalidità inferiore al 46% ma inseriti in percorsi assistenziali integrati.

Nel secondo caso, sono anche ricompresi anche disabili con invalidità inferiore al 46% inseriti **in percorsi assistenziali integrati** ai sensi dell'articolo 21 dei LEA. Sono comprese anche **disabili che usufruiscono di prestazioni residenziali**.

In questi casi oltre all'integrazione sociale e sanitaria devono essere garantiti :

- ▶ la **presa in carico della persona**,
- ▶ la **valutazione multidimensionale** dei bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e
- ▶ la redazione del **Progetto di assistenza individuale (PAI)**.

La **valutazione** delle condizioni di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere **effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari**: per esempio i servizi che si occupano dell'assistenza ai disabili. Anche unità valutative multidimensionali (nelle Marche UMEE e Umea).

4. Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche (c)

- ▶ **Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze**, inseriti in programmi di riabilitazione e cura **non residenziali** presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 (Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche) e 35, comma 4 (Assistenza sociosanitaria semiresidenziale alle persone con dipendenze patologiche), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

La valutazione delle condizioni di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere **effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari**: per esempio secondo le varie denominazioni regionali SERT, SERD, Dipartimento delle dipendenze, ecc.

in caso di situazioni note ai servizi sociali o che necessitano interventi integrati è opportuno prevedere la collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.

5. persone vittime di tratta (d)

- ▶ **persone vittime di tratta**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 *“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”*, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;

La valutazione delle condizioni di svantaggio, la presa in carico e l’inserimento nel programma di assistenza deve essere **effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/Ambiti sociali**, salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

6. persone vittime di violenza di genere (e)

- ▶ **persone vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale) , **in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.**

La valutazione delle condizioni di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere **effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/Ambiti sociali**, salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le **specifiche attribuzioni del sistema regionale.**

7. persone ex detenute (f)

- ▶ **persone ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023 (*);

Per le persone ex detenute da meno di un anno, la **specifica condizione di svantaggio** deve essere **attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, mentre la **presa in carico** e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate dagli assistenti sociali dei Comuni/Ambiti territoriali sociali ovvero dai servizi socio sanitari ove opportuno.

(*) «d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli [articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale](#) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.»

8. persone ammesse alle misure alternative alla detenzione (f)

- ▶ **persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno** in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023 (*);

Per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, la **valutazione della condizione di svantaggio**, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione devono essere effettuate dai **servizi della giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna)**, cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione d'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.

Per le persone detenute **ammesse al lavoro all'esterno** la specifica condizione deve essere attestata dagli **uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, anche la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

(*) «d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli [articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale](#) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.»

9. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali (g)

- ▶ persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali (*).
- ▶ Si tratta di (*): *«g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio».*

La valutazione della condizione di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza **deve essere effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti Sociali** salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, Franco Besarri secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

10. persone senza dimora (h)

- ▶ **persone senza dimora iscritte nel registro** di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (un registro presso il Ministero dell'Interno che non funziona), le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, **in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;**
- ▶ **ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora**, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore.

La valutazione della condizione di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata **dagli assistenti sociali dei Comuni/Ambiti sociali** salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le **specifiche condizioni e bisogni individuati**, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

11. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine (i)

- ▶ neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

La valutazione della condizione di svantaggio, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata **dagli assistenti sociali dei Comuni/Ambiti sociali** salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

Il modulo

In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza può essere certificata attraverso

- ▶ il modulo di attestazione predisposto dalla normativa nazionale
- ▶ ovvero attraverso altra certificazione rilasciata dalla amministrazione competente.

Il modulo 1.A

Allegato 1. A

MODULO DI ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO* E INSERIMENTO IN PROGRAMMA DELLA PERSONA

Dichiarazione resa dal soggetto pubblico competente

ASSEGNO DI INCLUSIONE

(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154 del 13 dicembre 2023)

IL SOGGETTO PUBBLICO 'COMPETENTE' che segue la persona nel suo percorso sociale, sanitario o sociosanitario

DENOMINAZIONE _____

SERVIZIO _____

nella persona di:

COGNOME E NOME _____

RUOLO/QUALIFICA _____

(recapito telefonico) _____

Indirizzo di posta elettronica _____

sulla base del progetto individualizzato e della documentazione agli atti

ATTESTA/DICHIARA CHE

il/la Signor/a:

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____

Il modulo 1.A

NATO/A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____

DOMICILIATO/A _____ VIA _____

(se diverso dalla residenza)

RIENTRA IN UNA DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO INDICATE DALL'ARTICOLO 3, COMMA 5 DEL DM 157/2023:

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i

RISULTA IN CARICO AL SUDETTO SERVIZIO E INSERITA IN UN PROGRAMMA DI CURA E/O DI ASSISTENZA

DAL _____ AL (facoltativo) _____

Si rende necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione attestante la condizione di svantaggio di cui al punto 1 da parte della amministrazione competente per l'accertamento della condizione:

SI

NO

Franco Pesaresi
Luogo e data

timbro e firma

Il modulo 1.B

Allegato 1. B

(L'attestazione riguarda la condizione di svantaggio e non anche l'inserimento in programma di assistenza, che potrebbe essere curato da altra amministrazione. Per attestare anche l'inserimento nel programma usare il modulo 1.A.)

MODULO DI ATTESTAZIONE

DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO*

DELLA PERSONA

Dichiarazione resa dal soggetto pubblico competente

ASSEGNO DI INCLUSIONE

(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154 del 13 dicembre 2023)

IL SOGGETTO PUBBLICO 'COMPETENTE' AD ACCERTARE LA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

DENOMINAZIONE SOGGETTO PUBBLICO _____

SERVIZIO _____

nella persona di:

COGNOME E NOME _____

RUOLO/QUALIFICA _____

(recapito telefonico) _____

Indirizzo di posta elettronica _____

sulla base della documentazione agli atti

ATTESTA/DICHIARA CHE

Franco Pesaresi
il/la Signor/a:

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____

Il modulo 1.B

NATO/A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____

DOMICILIATO/A _____ VIA _____

(se diverso dalla residenza)

RIENTRA IN UNA DELLE CATEGORIE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO:

a

b Data certificazione, se disponibile _____

c

d

e

f Data fine pena (se applicabile) _____

g

h

i

Luogo e data

Franco Pesaresi

timbro e firma

Le verifiche

Le attestazioni delle condizioni di svantaggio rilasciate dal Comune/Ambito andranno verificate (sono state rilasciate?) dal medesimo Ente tramite la Piattaforma GePi entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS (art. 4 comma 7 DM 154/2023) che ha ricevuto la domanda dei beneficiari.

Allo stesso modo, le attestazioni rilasciate dalle altre P.A. andranno verificate dalle stesse attraverso servizio dedicato reso disponibile dall'INPS entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INPS (art. 4 comma 8 DM 154/2023).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

e-mail: franco.pesaresi@gmail.com

Blog: francopesaresi.blogspot.com/